Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Venerdì, 2 ottobre 1931 - Anno IX** — **Numero 228**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern.. piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, via del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; S. A. Mondadori; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli n. 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1510.

REGIO DECRETO 28 agosto 1931, n. 1202.

Attribuzione al Ministro per la guerra della facoltà di provvedere pei programmi di esame per i tenenti delle varie armi aspiranti al passaggio nei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 maggio 1927, riguardante i corsi di abilitazione per il trasferimento nell'Arma dei carabinieri Reali dei tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Ritenuta l'opportunità di attribuire al Ministro per la guerra, in vista delle mutevoli esigenze di ordine didattico, la facoltà di determinare, di volta in volta, le varianti da introdurre alle materie di insegnamento e di esame ai corsi di abilitazione, in analogia a quanto viene praticato per le altre scuole militari;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per la guerra di determinare di volta in volta, in relazione alle esigenze didattiche e di ordinamento, le materie di insegnamento dei corsi di abilitazione per il trasferimento dei subalterni delle varie armi nell'Arma dei carabinieri Reali, la ripartizione delle materie stesse in gruppi agli effetti degli esami finali, nonchè la durata dell'esame per ciascun gruppo di materie ed il relativo coefficiente d'importanza.

Art. 2.

La tabella delle varie materie di insegnamento ai corsi di abilitazione al servizio dell'Arma dei carabinieri Reali, annessa al predetto R. decreto 22 maggio 1927, è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 132. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1511.

REGIO DECRETO 30 aprile 1931, n. 1206.

Modificazione dei contributi scolastici dei comuni di Mercatino Marecchia e Sant'Agata Feltria e annullamento di quelli dei cessati comuni di Maiolo e Talamello.

N. 1206. R. decreto 30 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Mercatino Marecchia e Sant'Agata Feltria, della provincia di Pesaro-Urbino, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati in L. 9511,91 ed in L. 9617,63, sono rispettivamente modificati in lire 16.150,88 ed in L. 9299,63 a decorrere dal 1° gennaio 1929, e, col decreto medesimo, a decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 1929, sono annullati i contributi di L. 4606,20 e di L. 1714,77 già rispettivamente liquidati, in applicazione della medesima disposizione legislativa, a carico dei cessati comuni di Maiolo e Talamello della stessa Provincia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1931 - *Anno IX*

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1931.

Quantitativi dei titoli unitari e multipli stabiliti per le cinque serie dei buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 maggio 1940.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, autorizzante l'emissione di quattro serie di buoni del Tesoro novennali, 5 per cento, per l'ammontare di lire un miliardo ciascuna;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1931 che detta le norme per l'emissione delle anzidette quattro serie di buoni del Tesoro novennali;

Visto il R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, che autorizza l'emissione di una quinta serie di buoni del Tesoro novennali 5 per cento, pure per l'importo di un miliardo, alle stesse condizioni dei buoni novennali delle prime quattro serie:

Decreta :

Art. 1.

Le prime quattro serie di buoni del Tesoro novennali create in forza del R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e cioè le serie I, II, III e IV scadenti il 15 maggio 1940, sono costituite, ciascuna, dei seguenti quantitativi di titoli unitari e multipli:

Titoli				
Titoli unitari	da L.	500	N.	60.000
» dupli	» »	1.000	»	100.000
» quadrupli	» »	2.000	»	10.000
» decupli	» »	5.000	»	40.000
» ventupli	» »	10.000	»	25.000
» quarantupli	» »	20.000	»	10.000
» centupli	» »	50.000	»	1.000
» duecentupli	» »	100.000	»	1.500
			Totale titoli N.	247.500

I titoli suddetti hanno numerazione progressiva sulla base dei buoni unitari. Per ciascuna delle quattro serie i numeri dei buoni corrispondenti ai singoli tagli sono, pertanto, i seguenti:

Titoli unitari da L. 500, buoni da 1 a 60.000, n. 60.000;
Titoli dupli da L. 1000, buoni da 60.001 a 260.000, n. 200.000;
Titoli quadrupli da L. 2000, buoni da 260.001 a 300.000, n. 40.000;
Titoli decupli da L. 5.000, buoni da 300.001 a 700.000, n. 400.000;
Titoli ventupli da L. 10.000, buoni da 700.001 a 1.200.000, n. 500.000;
Titoli quarantupli da L. 20.000, buoni da 1.200.001 a 1.600.000, n. 400.000;
Titoli centupli da L. 50.000, buoni da 1.600.001 a 1.700.000, n. 100.000;
Titoli duecentupli da L. 100.000, buoni da 1.700.001 a 2.000.000, n. 300.000.

Totale buoni n. 2.000.000.

Art. 2.

La quinta serie di buoni del Tesoro novennali, 5 per cento, scadente il 15 maggio 1940, creata in forza del R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, consta nei seguenti quantitativi di titoli unitari e multipli:

Titoli				
Titoli unitari	da L.	500	N.	260.000
» dupli	» »	1.000	»	200.000
» quadrupli	» »	2.000	»	50.000
» decupli	» »	5.000	»	40.000
» ventupli	» »	10.000	»	25.000
» quarantupli	» »	20.000	»	6.000
			Totale titoli N.	581.000

Anche i titoli suddetti hanno numerazione progressiva sulla base dei buoni unitari; e, pertanto, per la quinta serie, i numeri dei buoni corrispondenti ai singoli tagli sono i seguenti:

Titoli unitari da L. 500, buoni da 1 a 260.000, n. 260.000;
Titoli dupli da L. 1000, buoni da 260.001 a 660.000, n. 400.000;
Titoli quadrupli da L. 2000, buoni da 660.001 a 860.000, n. 200.000;
Titoli decupli da L. 5000, buoni da 860.001 a 1.260.000, n. 400.000;
Titoli ventupli da L. 10.000, buoni da 1.260.001 a 1.760.000, n. 500.000;
Titoli quarantupli da L. 20.000, buoni da 1.760.001 a 2.000.000, n. 240.000.

Totale buoni n. 2.000.000.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: Mosconi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 378. — A. Lo Curzio.

(6788)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1931.
Cambiamento della denominazione di alcuni uffici marittimi locali e delegazioni di spiaggia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, che stabilisce la nuova circoscrizione territoriale della marina mercantile;

Vista la Guida generale amministrativa, giudiziaria, politica e delle comunicazioni dei Comuni del Regno d'Italia, per quanto si riferisce alla denominazione dei Comuni stessi;

Visti i Regi decreti 19 gennaio 1928, n. 111; 28 marzo 1928, n. 813; 23 marzo 1928, n. 805, e 28 marzo 1929, n. 780, con i quali vennero istituiti nuovi Comuni o variate le denominazioni di quelli esistenti;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le denominazioni di alcuni uffici marittimi e delegazioni di spiaggia sia per effetto delle suindicate variazioni, sia per trasferimento di sede in località vicine;

Decreta:

La denominazione dei sottoindicati uffici marittimi locali e delegazioni di spiaggia viene variata come appresso:

1. Ufficio marittimo di Vado, nel compartimento marittimo di Savona, in Vado Ligure;
2. Delegazione di spiaggia di Bogliasco, nel compartimento marittimo di Genova, in Bogliasco Pieve;
3. Delegazione di spiaggia di Praia d'Aieta, nel compartimento marittimo di Pizzo, in Praia a Mare;
4. Delegazione di spiaggia di Margherita di Savoia (Saline di Barletta) nel compartimento marittimo di Bari, in Margherita di Savoia;
5. Delegazione di spiaggia di Tre Porti, nel compartimento marittimo di Venezia, in Burano;
6. Delegazione di spiaggia di Arbatax, nel compartimento marittimo di Cagliari, in Arbatax di Tortolì;
7. Delegazioni di spiaggia di Naso Capo d'Orlando, Faro, Spadafora San Martino e Gallodoro (Letoianni), nel compartimento marittimo di Messina, rispettivamente, in Capo d'Orlando, Torre di Faro, Spadafora e Letoianni (Gallodoro);
8. Delegazioni di spiaggia di Acireale ed Aci Castello, nel compartimento marittimo di Catania, rispettivamente, in Capo Molini ed Acitrezza.

Il presente decreto, che entrerà in vigore con la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(6778)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1931.
Istituzione di nuove delegazioni di spiaggia di 3ª classe.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235;

Riconosciuta l'opportunità d'introdurre alcune varianti alla circoscrizione territoriale della marina mercantile in relazione alle mutate esigenze dei traffici marittimi ed ai cambiamenti verificatisi nelle condizioni locali di taluni uffici marittimi e delegazioni di spiaggia;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1358;

Viste le tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 1° marzo 1928, n. 719;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite le seguenti delegazioni di spiaggia di 3ª classe:

Andora, nel compartimento marittimo di Imperia;

Pietra Ligure e Celle Ligure, nel compartimento marittimo di Savona;

Nardò, nel compartimento marittimo di Brindisi;

Valmazzinghi, nel compartimento marittimo di Pola;

Santa Marina di Albona, nel compartimento marittimo di Fiume;

Palau, nel compartimento marittimo di La Maddalena;

Alì Marina, nel compartimento marittimo di Messina;

Fiumefreddo, Stazzo, Santa Maria la Scala, Cannizzaro, S. Giovanni dei Goti e Punta Plaia, nel compartimento marittimo di Catania;

Brucoli, nel compartimento marittimo di Siracusa, circondario marittimo di Augusta.

Art. 2.

Le seguenti delegazioni di spiaggia sono elevate ad uffici marittimi locali di 2ª classe:

Formia, nel compartimento marittimo di Gaeta;

Villa San Giovanni, nel compartimento marittimo di Reggio Calabria;

Senigallia, nel compartimento marittimo di Ancona;

Lagosta, nel compartimento marittimo di Zara;

Porto Garibaldi, nel compartimento marittimo di Ravenna;

Isola, nel compartimento marittimo di Trieste;

Traghetto e Neresine, nel compartimento marittimo di Pola.

Art. 3.

La delegazione di spiaggia di Pertusola, nel compartimento marittimo di La Spezia, viene elevata dalla 2ª alla 1ª classe.

Art. 4.

L'ufficio marittimo locale di Volosca, nel compartimento marittimo di Fiume, passa al rango di delegazione di spiaggia di 1ª classe.

Il presente decreto, che entrerà in vigore con la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(6776)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1931.
Soppressione di alcune delegazioni di spiaggia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235;

Riconosciuta la convenienza di sopprimere alcune delegazioni di spiaggia la cui importanza, venuta gradatamente a cessare sia nei riguardi della gente di mare che dei traffici

marittimi, più non conferisce ad un reale utile svolgimento dei servizi della marina mercantile;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1358;

Decreta:

Sono soppresse le delegazioni di spiaggia di:

Cornigliano e Sampierdarena nel compartimento marittimo di Genova, ed i relativi servizi aggregati, rispettivamente, all'ufficio circondariale marittimo di Sestri Ponente ed alla capitaneria di porto di Genova;

Elena nel compartimento marittimo di Gaeta, ed i relativi servizi aggregati alla capitaneria di porto di Gaeta;

Praiano, Minori, Ogliastro e Pioppi (Pollica) nel compartimento marittimo di Salerno, ed i relativi servizi aggregati, rispettivamente, alla delegazione di spiaggia di Positano, Maiori, Castellabate ed Acciarolo;

Cannitello, Catona e Gallico nel compartimento marittimo di Reggio Calabria, ed i servizi delle prime due aggregati alla delegazione di spiaggia di Villa San Giovanni, quelli della terza alla capitaneria di porto di Reggio Calabria;

Torre Mileto nel compartimento marittimo di Bari, ed i relativi servizi aggregati alla delegazione di spiaggia di Rodi Garganico;

Porto Sant'Elpidio a Mare nel compartimento marittimo di Ancona, ed i relativi servizi aggregati alla delegazione di spiaggia di Porto San Giorgio;

Fiorenzuola di Focara e Gabicce nel compartimento marittimo di Rimini, ed i relativi servizi aggregati, rispettivamente, all'ufficio circondariale marittimo di Pesaro ed alla delegazione di spiaggia di Cattolica;

Forcello di Guocca nel compartimento marittimo di Chioggia, ed i relativi servizi aggregati alla delegazione di spiaggia di Porto Tolle;

Cigale e San Martino, nel compartimento marittimo di Pola, ed i relativi servizi aggregati all'ufficio circondariale marittimo di Lussinpiccolo;

Porto Conte nel compartimento marittimo di La Maddalena, ed i relativi servizi aggregati all'ufficio circondariale marittimo di Alghero;

Brolo e Nizza di Sicilia nel compartimento marittimo di Messina, ed i relativi servizi aggregati, rispettivamente, alle delegazioni di spiaggia di Naso (Capo d'Orlando) e di Santa Teresa di Riva;

Donnalucata (Scicli) nel compartimento marittimo di Siracusa, ed i relativi servizi aggregati alla delegazione di spiaggia di Marina di Ragusa.

Il presente decreto, che entrerà in vigore con la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(6777)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1931.

Riconoscimento di alcuni Comuni del Regno agli effetti del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, concernente le stazioni di cura, soggiorno o turismo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le istanze delle Amministrazioni comunali di Aprica, Darfo, Orvieto, Poppi, S. Casciano Bagni, S. Marcello Pistoiese, Selvino, Sondalo, Tagliacozzo, Teglio, Torre Pellice, Trescore Balneario, Viareggio, Varese, S. Pellegrino, Rimini e Riva del Garda, nonchè le proposte formulate dal Commissario del turismo circa il riconoscimento di parte del territorio del comune di Palermo;

Udito il parere delle rispettive Giunte provinciali amministrative e del Consiglio centrale delle stazioni di cura;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380;

Decreta:

A) Sono riconosciute ad ogni conseguente effetto, le caratteristiche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, ai territori sottoindicati:

1. Stazioni di cura — Intero territorio del comune di Trescore Balneario; zona sovrastante il paese di Sondalo sulla destra dell'Adda, dove sorgono tutti gli stabilimenti sanatoriali, centro del comune e frazione di Belladore, e frazione di Casino Boario del comune di Darfo;

2. Stazioni di soggiorno — Intero territorio dei comuni di Aprica, Selvino, Poppi, S. Casciano Bagni, S. Marcello Pistoiese, Tagliacozzo e Torre Pellice, e frazione centro del comune di Teglio;

3. Stazioni di turismo — Intero territorio del comune di Orvieto e parte del territorio del comune di Palermo e precisamente le località: Vergine Maria all'Arenella, Acquasanta, Falde, Parco Reale « La Favorita », Monte Pellegrino, Pallavicino e Mondello, delimitata dai seguenti confini: zona mare sono piazza Acquasanta, via Altavilla, piazza Falde, via Imperatore Federico, via Leoni, via Reale Favorita, via Pallavicino, via Castelforte, via Tolomei, pendice del Monte Gallo, Capo Gallo.

B) È autorizzata nel territorio delle stazioni di Viareggio, Varese, S. Pellegrino, Rimini e Riva del Garda l'applicazione di speciali contribuzioni a carico di coloro che si giovino degli svaghi e dei trattenimenti delle stazioni stesse. Per l'ultima delle stazioni anzidette la misura delle contribuzioni in parola dovrà essere contenuta nelle aliquote del cinque per cento per tutti gli spettacoli e trattenimenti sui quali il diritto erariale è applicato in misura del dieci per cento, nonchè per gli spettacoli cinematografici e per i trattenimenti sportivi.

Roma, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

(6789)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 136 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Svoboda Giuseppe fu Romano;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e

all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Svoboda Giuseppe fu Romano e di Giuseppina Bonafin, nato a Zara il 17 febbraio 1898 e residente a Parigi, via Rue Feutrier, 24, di condizione meccanico, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Svoboda in « Libertini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Jurcovich di Pasquale e di Maria Bandiera, nata a Pola il 29 luglio 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del comune di Pola, sarà notificato alla madre dell'interessato residente a Pola, via Petilia, a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 3 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5104)

N. 191 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Luch (Luk) Antonio fu Nicolò;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino; e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Luch (Luk) Antonio fu Nicolò e della fu Caterina Hek, nato a Pisinovecchio l'8 gennaio 1862 e residente a Pisino, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Luch (Luk) in « Luciani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Dobrila fu Marco e fu Margherita Dobrila, nata a Pisino il 10 ottobre 1867 ed ai figli, nati a Pisinovecchio: Giuseppe, il 29 settembre 1901; Giovanni, l'11 luglio 1904; Antonio, il 7 giugno 1910; Maria, l'8 settembre 1896; Giuseppina, il 19 aprile 1898; Angelica, il 21 novembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5105)

N. 191 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Luch (Luk) Luigi di Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino; e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Luch (Luk) Luigi di Antonio e di Maria Dobrila, nato a Pisinovecchio il 19 settembre 1894 e residente a Pisino, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Luch (Luk) in « Luciani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Berdar di Giovanni e di Maria Opatich, nata a Novacco il 22 febbraio 1897, ed ai figli nati a Pisinovecchio: Giorgio, il 10 giugno 1924; Margherita, l'11 gennaio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5107)

N. 3390-833.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bucik ved. Maria fu Antonio Fericijs e della fu Maria Markic, nato a Canale d'Isonzo il 18 aprile 1889 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bucik Silvestro fu Pietro, nato a Canale il 1° gennaio 1919, figlio;
Bucik Maria fu Pietro, nata a Canale il 29 luglio 1921 figlia;
Bucik Luigi fu Pietro, nato a Canale il 18 giugno 1924 figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6066)

N. 3390-832.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bucik Maria fu Stefano e della fu Kovacic Agnese, nata a Canale d'Isonzo il 16 gennaio 1847 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6067)

N. 3390-829.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucik Antonio fu Andrea e della fu Lucia Bresavscek, nato a Verco il 4 giugno 1884 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6070)

N. 3390-828.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucik Michele fu Stefano e della fu Maria Podgornik, nato a Verco il 2 agosto 1854 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bucik Orsola fu Giovanni Humar, nata a Battaglia il 2 febbraio 1866, moglie;
Bucik Giovanni, nato a Verco il 18 febbraio 1902, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6071)

N. 3390-826.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucik Andrea fu Antonio e della fu Stanic Teresa, nato a Verco il 22 maggio 1896 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bucik Francesca fu Giuseppe Berlot, nata a Verco il 18 aprile 1903, moglie.
Bucik Gabriella Ermelinda, nata a Verco il 4 luglio 1928, figlia;
Bucik Cristiano, nato a Verco il 16 febbraio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6073)

N. 3390-825.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucik Martino fu Andrea e della fu Anna Bucik, nato a Verko il 30 gennaio 1862 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bucik Agnese fu Biagio Madon, nata a Battaglia (Gargaro) il 21 gennaio 1864, moglie;
Bucik Michele, nato a Verco il 23 ottobre 1902, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6074)

N. 3390-827.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucik Antonio fu Antonio e della fu Stanic Teresa, nato a Verco il 4 maggio 1872 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bucik Francesca fu Andrea Goljevscek, nata a Verco il 25 febbraio 1873, moglie;
Bucik Francesca di Antonio, nata a Verco il 6 maggio 1905, figlia;
Bucik Caterina di Antonio, nata a Verco il 14 novembre 1906, figlia;
Bucik Luigi di Antonio, nato a Verco il 19 agosto 1910, figlio;
Bucik Stanislao di Antonio, nato a Verco il 29 novembre 1912, figlio;
Bucik Valentino fu Antonio, nato a Verco il 23 gennaio 1879, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6072)

N. 3390-824.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucik Pietro fu Pietro e della fu Pirih Teresa, nato a Canale d'Isonzo il 17 gennaio 1856 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bucik Francesca di Pietro, nata a Canale il 23 gennaio 1891, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6075)

N. 3390-823.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucik Stefano fu Michele e della fu Caterina Vidic, nato a Bodres (Canale) il 13 dicembre 1879 e residente a Bodres (Canale) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bucik Francesca di Giuseppe Makarovic, nata a Verco il 6 marzo 1887, moglie;
Bucik Stefano Ilario, nato a Bodres l'8 ottobre 1915, figlio;
Bucik Francesca, nata a Bodres il 21 febbraio 1919, figlia;
Bucik Giustina, nata a Bodres il 22 settembre 1921, figlia;
Bucik Francesco, nato a Bodres il 30 novembre 1923, figlio;
Bucik Giovanni, nato a Bodres il 25 dicembre 1925, figlio;
Bucik Giuseppe, nato a Bodres l'8 febbraio 1928, figlio;
Bucik Giovanni fu Michele, nato a Bodres il 13 aprile 1881, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6076)

N. 3390-822.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucik Francesco di Martino e della fu Agnese Madon, nato a Canale d'Isonzo l'8 giugno 1899 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6077)

N. 3390-821.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bucik ved. Lucia fu Stefano Jakopic e della fu Berlot Lucia, nata ad Auzza il 27 novembre 1875 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bucik Antonio fu Antonio, nato a Verco il 3 agosto 1900, figlio;
Bucik Agostino fu Antonio, nato a Verco il 9 aprile 1903, figlio;
Bucik Leopoldo fu Antonio, nato a Verco il 5 maggio 1905, figlio;
Bucik Michele fu Antonio, nato a Verco il 30 settembre 1908, figlio;
Bucik Caterina fu Antonio, nata a Verco il 12 ottobre 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6078)

N. 3390-820.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilat ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucik Antonio fu Michele e di Mokrin Barbara, nato a Verco il 13 giugno 1902 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bucik Maria fu Michele, nata a Verco il 4 settembre 1904, sorella;
Bucik Riccardo fu Michele, nato a Verco il 7 febbraio 1907, fratello;
Bucik Geltrude fu Michele, nata a Verco il 25 ottobre 1912, sorella;
Bucik Vittoria fu Michele, nata a Verco il 23 marzo 1918, sorella;
Bucik ved. Barbara illeg. fu Marianna Mokrin, nata a Locavizza il 26 novembre 1876, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6079)

N. 3390-819.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucik Antonio di Antonio e della fu Anna Mugerli, nato a Canale d'Isonzo il 25 marzo 1883 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bucik Maria fu Stefano Ipacev, nata a Canale l'11 marzo 1884, moglie;
Bucik Maria di Antonio, nata a Canale il 2 settembre 1912, figlia;
Bucik Gisella di Antonio, nata a Canale il 21 marzo 1914, figlia;
Bucik Paola di Antonio, nata a Canale il 18 gennaio 1919, figlia;
Bucik Giuseppe di Antonio, nato a Canale il 23 febbraio 1920, figlio;
Bucik Luigi di Antonio, nato a Canale l'8 luglio 1921, figlio;
Bucik Veronica di Antonio, nata a Canale il 1° ottobre 1922, figlia;
Bucik Antonio di Antonio, nato a Canale il 3 febbraio 1925, figlio;
Bucik Silvestro di Antonio, nato a Canale il 29 dicembre 1927, figlio;
Bucik Antonio fu Andrea, nato a Canale il 17 febbraio 1848, padre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6080)

N. 3390-818.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucik Francesco fu Antonio e della fu Teresa Stanic, nato a Verco (Canale) il 24 maggio 1877 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bucik Maria fu Matteo, Licar, nata a S. Spirito (Gargaro) il 9 febbraio 1878, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6081)

N. 3390-817.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucik Pietro di Pietro e della fu Anna Krisnic, nato a Canale d'Isonzo il 24 maggio 1887 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bucik Amalia di Giuseppe Namar, nata a Aiba il 3 luglio 1895, moglie;

Bucik Paolo, nato a Canale il 26 aprile 1923, figlio;

Bucik Federico, nato a Canale il 18 luglio 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6082)

N. 3390-816.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucik Francesco fu Andrea e della fu Lucia Brezavscek, nato a Canale d'Isonzo il 7 settembre 1906 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6083)

N. 3390-815.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucik Antonio fu Giuseppe e della fu Anna Valentincic, nato a Verco (Canale) il 9 gennaio 1902 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Bucik Maria fu Stefano Madon, nata a S. Spirito il 22 marzo 1909, moglie;

Bucik Elvira di Antonio, nata a Gorizia il 15 giugno 1927, figlia;

Bucik Giuliana fu Giuseppe, nata a Verco il 7 febbraio 1895, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6084)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 26 settembre 1931-IX, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1931-IX, n. 975, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo addizionale sottoscritto a Roma tra l'Italia e l'Austria il 7 maggio 1931.

(6791)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 41.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 165 — Data: 7 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione: Vecchi Giuseppe fu Giovanni per conto di altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 126 consolidato 3,50 % (1902) con decorrenza 1° ottobre 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 1° agosto 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione: Bernuzzi Giuseppe fu Francesco per conto di altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 17,50 consolidato 3,50 % con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 2 giugno 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Balestreri Vittorio fu Francesco, presidente della Congregazione di carità di Isola Dovarese — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro quinquennale n. 1296 — Capitale: L. 800.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 settembre 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6780)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 196.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 settembre 1931 - Anno IX

Francia	79.35	Oro	376.20
Svizzera	397.66	Belgrado	37.50
Londra	78.322	Budapest (Pengo)	—
Olanda	8.10	Albania (Franco oro)	386 —
Spagna	184.50	Norvegia	4.40
Belgio	2.76	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.60	Svezia	4.62
Vienna (Schillinge)	2.80	Polonia (Sloty)	220 —
Praga	61.75	Danimarca	4.51
Romania	11.10	Rendita 3,50 %	72.10
Peso Argentino Oro	11.28	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	4.93	Rendita 3 % lordo	44.075
New York	19.497	Consolidato 5 %	80.05
Dollaro Canadese	18.03	Obblig. Venezie 3,50%	78.425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di rendite.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 147.

È stato chiesto il tramutamento della rendita del consolidato 3,50 % n. 445929 di L. 525 intestata a Tazzoli Giuseppina di Enrico, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Mantova e vincolata come dote civile ed anche ai termini e per gli effetti della legge 24 dicembre 1896, n. 554, pel matrimonio da contrarsi dalla titolare col capitano del Regio esercito Miglietti Silvio di Albino, giusta atto nuziale 22 marzo 1905 per notar Adabbo, di Viterbo.

Essendo stato presentato il titolo relativo a detta rendita senza il secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del prescritto avviso senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, si eseguirà l'operazione richiesta e si consegneranno i nuovi titoli all'avv Minoli Edgardo fu Eugenio, residente a Torino al n. 4 di via Ponza.

Roma, addì 23 maggio 1931 Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3999)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per la nomina di n. 52 ufficiali idraulici (gruppo C).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930-IX, n. 1733, col quale è stata data facoltà alle Amministrazioni dello Stato di procedere, mediante concorso per esami riservato ad alcune categorie di personale in servizio, ad assunzioni al grado iniziale di ciascuno dei dipendenti ruoli di personali attualmente esistenti;

Visto il R. decreto 30 giugno 1907, n. 667, col quale è stato approvato il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che approva l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 11 luglio 1925, n. 1418, col quale è stato ridotto l'organico del personale di custodia delle opere idrauliche;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 52 posti nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche (ufficiali idraulici - gruppo *C*).

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso di cui al precedente articolo:

1° i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano ai ruoli del personale subalterno di cui all'ordinamento gerarchico approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e che alla data medesima erano provvisti del titolo di studio di cui all'art. 6 del presente decreto;

2° i dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici purchè:

a) prestino ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizi, diurnisti, giornalieri o altra non di ruolo comunque denominata;

b) esercitino alla data del 18 dicembre 1930 mansioni proprie degli ufficiali idraulici;

c) siano provvisti alla data medesima del titolo di studio di cui all'art. 6 del presente decreto.

Possono altresì prendere parte al concorso gli aspiranti di cui al presente articolo, i quali non siano in possesso alla data del 18 dicembre 1930 del titolo di studio sopra richiesto, ma possano comprovare di aver esercitato, da almeno due anni alla data suddetta, le mansioni proprie del personale degli ufficiali idraulici.

L'ammissione al concorso dei candidati sforniti di titolo di studio è peraltro subordinata all'approvazione del Consiglio di amministrazione per il personale a cui essi appartengono.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età stabiliti dalle norme in vigore.

Art. 3.

Il personale di cui al numero 1 del precedente articolo 2 che ottenga la nomina in seguito al presente concorso è esonerato dal servizio di prova stabilito dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

I vincitori del presente concorso saranno collocati nel grado iniziale del ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche (aiuto ufficiali). I vincitori che siano ex combattenti, minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa

nazionale saranno collocati nel grado 12° (ufficiali idraulici aggiunti), con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27.

Art. 5.

Le nomine nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche da conferirsi in applicazione del presente bando di concorso non hanno alcun effetto retroattivo.

Art. 6.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali), per il tramite dei rispettivi capi d'ufficio, e non oltre il 15 novembre 1931 una domanda in carta da bollo da L. 5, scritta e firmata di proprio pugno, con la indicazione della paternità e del domicilio.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita, su carta da bollo da L. 7, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni;

2° certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

3° certificato, pure su carta da bollo da L. 3, di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza almeno da un anno e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

4° certificato generale penale negativo, su carta da bollo da L. 10, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti se il candidato non è ex combattente, che egli è di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni ed atto alle mansioni di ufficiale idraulico, e, se il candidato è ex combattente o invalido di guerra, che egli è esente da imperfezioni che lo rendano inidoneo ad esercitare il servizio idraulico, salvo all'Amministrazione la facoltà di sottoporre in ogni caso i candidati alla visita di un sanitario da essa delegato;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza;

7° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

8° fotografia autenticata dal notaio o dal podestà, se il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dalla Amministrazione;

9° certificato, da rilasciarsi dal capo di ufficio competente, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio medesimo;

10° copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal capo di ufficio competente.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 10, nonchè il diploma originale di licenza di scuola tecnica o l'attestato originale del titolo di studio corrispondente conseguito secondo il nuovo ordinamento della istruzione media (licenza di scuola complementare o diploma di ammissione al corso superiore d'istituto tecnico).

I concorrenti di cui al n. 2 del precedente art. 2 dovranno unire alla domanda, oltre ai documenti sopra cennati e al detto titolo di studio, una attestazione da rilasciarsi dal competente capo d'ufficio sotto la sua personale responsabilità da cui risulti di avere essi esercitato, alla data del 18 dicembre 1930, mansioni proprie del personale degli ufficiali idraulici (custodia di corsi di acqua, accertamento contravvenzioni alle norme di polizia idraulica, vigilanza all'esecuzione di lavori idraulici, servizio idrometrico ordinario e straordinario).

I concorrenti di cui al terz'ultimo capoverso del precedente art. 2 dovranno produrre, in aggiunta ai documenti sopra numerati, l'attestazione predetta da cui, però, risulti che, da almeno due anni alla data del 18 dicembre 1930, essi abbiano esercitato le cennate mansioni idrauliche.

Nella domanda, alla quale il candidato potrà unire inoltre, nel suo interesse, altri documenti, dovrà essere esplicitamente dichiarato che il concorrente accetta, in caso di nomina, quella residenza che l'Amministrazione riterrà di assegnargli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, salvo per il titolo originale di studio, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo capoverso del presente articolo.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, la quale sarà composta di un presidente scelto fra gli ingegneri capi del Genio civile, di due primi ingegneri di Sezione o di due ingegneri principali di Sezione e di un funzionario amministrativo del Ministero (di grado non superiore al 10°), con funzioni di segretario.

Art. 8.

L'esame di concorso consisterà in tre prove scritte e in una prova orale sulle materie indicate nel successivo articolo.

Art. 9.

Le materie su cui si svolgeranno gli esami scritti sono le seguenti:

a) calligrafia;

b) aritmetica elementare;

c) misurazione e calcolazione di superficie e volumi;

d) compilazione di rapporti;

e) compilazione di giornali di lavori, libretti di misure, stati sommari periodici, liste settimanali, secondo i moduli prescritti dai regolamenti;

f) disegno lineare planimetrico ed altimetrico.

L'esame orale si svolgerà sulle precedenti e seguenti materie:

g) nozioni sulle norme di polizia fluviale;

h) regole generali e metodi speciali per una buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname ed in pietra; qualità da richiedersi nei materiali;

i) provvedimenti immediati da prendersi in caso di pericolo nelle arginature e notizie sul servizio di guardia e difesa in tempo di piena;

l) rilievo di piani col mezzo dello squadro agrimensorio; rilievo di sezioni trasversali colle staggie e livelletta a bolla; rilievo di piante di fabbricati.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno successivamente stabilite, e, in ogni caso, non prima di due mesi dopo il termine fissato per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 6; la prova orale avrà luogo nel Ministero dei lavori pubblici in data da stabilirsi.

Per gli esami scritti sono assegnati tre giorni, in ciascuno dei quali i candidati svolgeranno i temi loro proposti in otto ore, decorrenti dal momento della comunicazione dell'ultimo tema. Nel primo giorno svolgeranno i tre temi sulle materie indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 9.

Nel secondo giorno svolgeranno i due temi sulle materie di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo stesso.

Nel terzo giorno svolgeranno il tema di cui alla lettera *f*) con facoltà di dar prova più estesa di quella stabilita col tema stesso.

Art. 11.

Gli esami scritti e orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni risultanti dalla parte prima, capo sesto, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, riflettente lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 12.

Ai concorrenti che partecipino agli esami, quando non risiedano a Roma, saranno rimborsate le spese di viaggio e sarà loro corri-

sposta l'indennità di missione (da liquidarsi in base alle norme vigenti per le categorie cui appartenevano al 18 dicembre 1930) dal giorno precedente al giorno successivo agli esami.

Perdono il diritto al suddetto rimborso e alla suddetta indennità coloro che siano esclusi dagli esami, o che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle altre.

Art. 13.

I candidati riceveranno notizia dell'esito della loro domanda dai rispettivi capi d'ufficio.

Art. 14.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di un documento di riconoscimento valido a termini di legge.

Art. 15.

Per la graduatoria saranno osservate le norme di cui alla legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Roma, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: LEONI.

(6794)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per la nomina di 10 sottotenenti in servizio permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1923, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1923 che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di ammissione a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il R. decreto-legge 27 marzo 1929, n. 755;

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1928 ed il decreto Ministeriale 6 aprile 1930, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1930, che approvano le varianti apportate ai programmi di esame per il concorso di ammissione a sottotenente commissario;

Considerato essersi verificate le condizioni richieste dall'art. 2, n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Tenuto conto dell'autorizzazione concessa dal Ministero delle finanze;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso in data 15 settembre 1931 per la nomina di 10 sottotenenti in servizio permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: SIRIANNI.

Notificazione di concorso per 10 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a 10 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti verrà data la preferenza a coloro che abbiano riportato decorazioni al valore.

Art. 4.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di Commissariato e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che saranno promossi tenenti con la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto del risultato del corso e del tirocinio pratico.

Art. 5.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 9300 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1800 annue, l'indennità militare di L. 2400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (il tutto ridotto del 12 per cento in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491).

Art. 6.

Potranno essere ammessi agli esami in seguito a loro domanda, i laureati delle Scuole superiori di commercio e di Istituti equiparati o laureati in giurisprudenza ed i giovani forniti della laurea dottorale in scienze economico-marittime, conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 7.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato alla data della presente notificazione il 28° anno di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 8.

Per l'ammissione al concorso, l'aspirante farà pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 90° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda in carta da bollo da L. 5, con la firma e l'indicazione del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio, debitamente legalizzata, corredato dallo stato dei punti riportati nei singoli esami;

b) copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata (non certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato come sopra);

d) certificato di stato libero o, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio, legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 7000 nominali.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita sarà revocata;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, debitamente legalizzato;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

g) titoli speciali di carriera e titoli scientifici, se posseduti dall'aspirante;

h) foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

i) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata.

I documenti indicati alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

Nella domanda il candidato dovrà specificare la lingua o le lingue estere sulle quali egli intenda sostenere le prove facoltative.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *c)*, *e)* ed *f)*.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dai documenti prescritti come stabilito dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 10.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione.

Art. 11.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi, con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato.

Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con le istruzioni e i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Direzioni di commissariato militare marittimo di La Spezia, Taranto e Venezia, alle Sezioni di commissariato militare marittimo di Pola, La Maddalena, Castellammare di Stabia, Brindisi e Messina e presso le Capitanerie di porto del Regno e delle Colonie ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico e Direzione centrale di commissariato militare marittimo).

Roma, addì 15 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: SIRIANNI.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Numero delle prove	MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
1	2	3	4	5
	Esame scritto			
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale o sulle materie incluse nel programma.....	—	Ore 8	3
2	Componimento in lingua francese (*a*).	—	» 8	2
	Esame orale			
1	Lingua e letteratura francese (*a*).....	—	Minuti 20	2
2	Elementi di fisica e chimica.........	2	» 20	2
3	Diritto amministrativo	2	» 15	3
4	Diritto commerciale e marittimo.....	1	» 15	2
5	Amministrazione e contabilità di Stato	2	» 15	3
6	Economia politica..................	2	» 15	1
7	Diritto corporativo................	2	» 20	3

(*a*) I candidati potranno svolgere il tema anche in altre lingue estere; per ogni lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correntemente e parlata correttamente, si aggiungerà un'unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

È ammesso l'uso del dizionario.

N.B. — La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

LINGUA FRANCESE.

I candidati dovranno dar prova di sapere:
1° parlare correntemente e con buona pronunzia francese;
2° tradurre a vista dall'italiano in francese.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA.

Tesi 1ª. — Meccanica — Proprietà generale dei corpi — Rappresentazione geometrica delle forze — Dinamometri — Bilancie — Stadere — Doppia pesata.

Tesi 2ª. — Idrostatica — Proprietà dei liquidi — Principio di Pascal — Torchio idraulico — Principio di Archimede — Aerometri

ed altri strumenti per la determinazione del peso specifico — Legge di Boyle — Manometri.

Tesi 3ª. — Termologia — Calore — Misura, trasmissione e propagazione del calore — Compensazione dei pendoli — Dilatazione dei liquidi — Calometria — Calorimetri — Barometri — Termometri.

Tesi 4ª — Ottica — Propagazione e velocità della luce — Fotometri — Riflessione e rifrazione — Refrattometri — Specchi piani, prismi e lenti — Microscopio — Spettroscopio.

Tesi 5ª. — Elettricità — Magneti — Calamite — Bussole — Elettricità statica e dinamica — Elettroscopi — Pile e loro principali specie — Galvanometro — Effetti chimici delle correnti elettriche — Elettrolisi e sue leggi — Apparecchi generatori di elettricità — Strumenti elettrici di misura.

Tesi 6ª. — Sostanze semplici e composte — Miscuglio, combinazione e conservazione delle materie — Simboli e formule — Teoria atomica — Nomenclatura — Idrogeno — Ossigeno — Combustione — Cloro — Bromo — Iodio — Fluoro.

Tesi 7ª. — Composizione e formula dell'acqua — Acqua ossigenata — Ossidi e loro nomenclatura — Idrati — Acidi e loro nomenclatura — Sali — Acido cloridrico — Acido bromidrico.

Tesi 8ª. — Solfo e suoi composti — Solfati — Azoto e suoi ossidi — Acidi nitrico e nitrati — Ammoniaca e sali ammoniacali — Arsenico e antimonio e loro composti — Boro — Acido borico — Borati.

Tesi 9ª. — Silicio — Anidride silicica — Cenni sui silicati — La dialisi applicata alla separazione delle sostanze — Carbonico e suoi composti coll'ossigeno e col solfo — Carbonati.

Tesi 10ª. — Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie grassa.

Tesi 11ª. — Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie aromatica.

Tesi 12ª. — Metalli — Leghe metalliche — Potassio — Sodio — Calcio — Bario — Stronzio — Magnesio — Zinco — Piombo — Rame — Argento — Mercurio — Alluminio — Loro ossidi e sali più importanti.

Tesi 13ª. — Manganese, ferro, ghisa e acciaio — Nichelio e cobalto — Stagno — Oro e platino — Loro composti più importanti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Tesi 1ª. — Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato — Fonti del diritto amministrativo — Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª. — Materie amministrative aventi scopo finanziario — Demanio — Tasse — Imposte, loro specie — Debito pubblico.

Tesi 3ª — Materie amministrative tutelari — Della difesa dello Stato — Della giustizia e della sicurezza interna — Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione — Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª. — Amministrazione centrale e locale — Magistrature amministrative — Ministeri — Attribuzioni del Capo del Governo Primo Ministro e sue prerogative — Attribuzioni dei Ministri — Consiglio dei Ministri — Obblighi e diritti dei pubblici funzionari — Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª. — Magistrature consultive — Loro ufficio — Consiglio di Stato — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Avvocatura erariale e sue attribuzioni — Contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª. — Funzione censoria nel Governo costituzionale — Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale — Provincia e suo ordinamento — Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso — Consiglio provinciale dell'economia.

Tesi 8ª. — Comuni — Podestà — Consulta municipale — Loro attribuzioni — Ingerenza governativa — Amministrazione speciale per il comune di Roma — Costituzione e finanziamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO.

Tesi 1ª. — Delle navi, dei proprietari e degli armatori di esse — Dei capitani e padroni — Degli ufficiali di bordo e dell'equipaggio — Dell'arruolamento e dei salari.

Tesi 2ª. — Del contratto di noleggio — Disposizioni generali — Della polizza di carico — Del nolo — Dei passeggeri.

Tesi 3ª. — Del prestito a cambio marittimo — Delle assicurazioni contro i rischi della navigazione — Del contratto di assicurazione e delle obbligazioni dell'assicuratore e dell'assicurato — Dell'abbandono.

Tesi 4ª. — Delle avarie e delle contribuzioni — Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

Tesi 5ª. — Dei crediti privilegiati: *a*) sulle cose caricate; *b*) sul nolo; *c*) sulla nave.

Tesi 6ª. — Del sequestro, del pignoramento e della vendita giudiziale delle navi.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DI STATO.

Tesi 1ª. — Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato — Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Beni immobili e mobili patrimoniali.

Tesi 2ª. — Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattative private — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti — Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti — Servizi ad economia — Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Tesi 3ª. — Anno finanziario — Bilancio di previsione — Rendiconto generale consuntivo — Residui attivi e passivi — Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Tesi 4ª. — Ragioneria generale e ragionerie delle Amministrazioni centrali — Intendenza di finanza — Altri uffici provinciali e compartimentali — Direzione generale del Tesoro — Delegazioni del Tesoro.

Tesi 5ª — Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità — Cauzioni — Casse — Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Tesi 6ª. — Entrate dello Stato e sue fonti — Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri — Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento — Emissione dei mandati — Varie specie di mandati e loro pagamento — Spese fisse.

Tesi 7ª. — Movimento dei fondi — Vaglia del Tesoro — Servizio del portafoglio — Buoni del Tesoro — Conti correnti — Contabilità speciali — Conti giudiziali.

ECONOMIA POLITICA.

Tesi 1ª. — Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica — Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti — Legislazione sociale.

Tesi 2ª. — Elementi della produzione della ricchezza — Del lavoro — Divisione del lavoro — Libertà di lavoro.

Tesi 3ª. — Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza — Industria e varie sue forme.

Tesi 4ª. — Salario, concetto, specie, leggi del salario.

Tesi 5ª. — Valore, sue cause e sue leggi — Lo scambio e sue forme — Moneta e sistemi monetari — Il credito in generale — Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

Tesi 6ª. — Dello scambio internazionale — Libertà del commercio — Sistemi restrittivi — Mezzi di trasporto.

DIRITTO CORPORATIVO.

Tesi 1ª. — La legge naturale di associazione — Interpretazione razionalistica di tale legge — La dottrina della persona giuridica — Carattere politico del fenomeno associativo.

Tesi 2ª. — Collegi — Corporazioni ed arti — Il sindacalismo.

Tesi 3ª. — Stato corporativo — La crisi dello Stato liberale — I progetti di rappresentanze economiche: la Carta di Libertà del Carnaro — Il movimento fascista: sindacalismo nazionale — La dottrina fascista dello Stato — Le leggi politiche ed amministrative — Nozioni di Stato corporativo.

Tesi 4ª. — Il sistema legislativo italiano sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e la « Carta del Lavoro ».

Tesi 5ª — L'associazione professionale di diritto pubblico — Limiti del sistema sindacale — Condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica — Attributi della personalità sindacale.

Tesi 6ª — Sindacati delle professioni liberali — Associazione di dipendenti da enti pubblici — Le associazioni di grado superiore.

Tesi 7ª. — Il contratto collettivo di lavoro — Svolgimento del l'Istituto — Soggetti ed oggetto del contratto collettivo — Limiti, forme e revisione — Effetti del contratto collettivo.

Tesi 8ª. — La giurisdizione del lavoro — La giurisdizione dei conflitti collettivi — Il giudice — Le azioni sindacali — I soggetti del giudizio — Il procedimento — La giurisdizione dei conflitti individuali.

Tesi 9ª. — I reati e le pene — Il dovere del lavoro — Questioni generali e di coordinamento — Serrata e sciopero — Sospensione di servizio pubblico — Inosservanza del giudicato.

Tesi 10ª — L'ordinamento corporativo — I soggetti — Gli Istituti — Le funzioni corporative nell'ordine del lavoro — Le funzioni nei rapporti economici.

(6756)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.